

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3816 del 28/07/2023
Oggetto	L.R. 7/2004 - Aree Demanio Idrico - Concessione per occupazione occasionale di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma in Comune di Parma (PR) - Codice Procedimento PR23T0033 - Titolare: Manara Massimo
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3985 del 28/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Pratica N. 24893/2023

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE OCCASIONALE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE PARMA IN COMUNE DI PARMA (PR) - CODICE PROCEDIMENTO PR23T0033

TITOLARE: MANARA MASSIMO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma e successivamente prorogato con DDG n. 126 del 14/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 "Direzione Generale. Revisione e rinnovo, dal 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni sulle funzioni del demanio idrico".

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in

materia ambientale;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare Capo III del Titolo I rubricato "Valutazione di incidenza" e Capo II del Titolo II, "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la D.G.R. 29/10/2015 n. 1622 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...";
- la D.G.R. 22/10/2018 n. 1740 "L.R. 14 aprile 2004, n. 7, art. 20 - Definizione di ulteriori tipologie di utilizzo delle aree del demanio idrico";
- la D.G.R. 28/10/2019 n. 1845 "L.R. 14 APRILE 2004, N. 7, ART. 20 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1740/2018";
- la D.G.R. 28/10/2021 n. 1717 "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

PRESO ATTO della domanda in data **23/06/2023** prot. PG/2023/110583 presentata dal Sig. Massimo Manara C.F. MNRMSM63R02G337J tendente ad ottenere la concessione per l'occupazione occasionale di area non censita di pertinenza demaniale del Torrente Parma in Comune di **Parma (PR)**, identificata al NCT di detto Comune al Foglio **30** antistante la particella **211 Sez. A ad uso opere di cantierizzazione (installazione ponteggio)**;

DATO ATTO che, trattandosi di occupazione occasionale, di durata non superiore a quarantacinque giorni, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.R. 7/2004 il titolo concessorio può essere rilasciato a seguito di istruttoria non preceduta dalla pubblicazione della domanda;

ACCERTATO che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;

VERIFICATO che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'AIPO, Agenzia Interregionale per il Po assunto al protocollo n. PG/2023/128892 in data 25/06/2023, che ha espresso parere favorevole subordinato a prescrizioni e che viene allegato come atto endo-procedimentale dell'istruttoria;

CONSIDERATO:

- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso individuata (opere di cantierizzazione installazione ponteggio) rientra nella tipologia di cui

alla lettera i), 4) dell'art. 20, comma 3 della citata L.R. 7/2004, il cui importo per l'annualità 2023 corrisponde a **€ 147,44**;

- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, la cauzione da versare, a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni del demanio idrico, **ha un importo minimo di Euro 250,00**;
- che pertanto il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale deposito cauzionale, nonché dell'importo di **€ 147,44** in ragione dell'assolvimento del canone di concessione dovuto per l'annualità corrente;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione, per l'importo pari a **€ 147,44**, risulta regolarmente corrisposto, per l'importo riferito alla tipologia d'uso, **in data 27/07/2023**;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, per l'importo di **€ 250,00**, corrispondente al minimo previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, risulta regolarmente costituito **in data 27/07/2023**;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione "Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli".

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, al Sig. Massimo Manara C.F. MNRMSM63R02G337J, la concessione per l'occupazione occasionale di aree demaniali non censite di pertinenza al Torrente Parma, identificata al NCT del Comune di Parma al foglio 30, fronte particelle 211 SEZ. A, ad uso Opere di cantierizzazione superfici modeste (impalcature/ponteggi);
- b) di stabilire il periodo di occupazione della presente concessione in 45 giorni, ai sensi dell'art.16 comma 6 della L.R. 7/2004, e precisamente **dal 30/07/2023 al 12/09/2023**;
- c) di stabilire che l'importo del canone dovuto è pari a **€ 147,44**, determinato sulla base della normativa citata in premessa, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- d) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- e) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- f) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- g) di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
- h) di dare atto, infine:
 - che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in Piazzale della Pace, 1 a Parma;
 - che le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003

sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, con sede Piazzale della Pace, 1 a Parma, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
- che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
- che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI PARMA*

Dott. Paolo Maroli
(originale firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione occasionale area del demanio idrico del Torrente Parma, in territorio del Comune di **Parma (PR)** ad uso Opere di cantierizzazione superfici modeste (impalcature/ponteggi ecc.) a favore del Sig. Massimo Manara C.F. MNRMSM63R02G337J, di seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto l'area demaniale non censita pertinente del Torrente Parma, identificata al NCT del Comune di Parma (PR) **al foglio 30, fronte particelle 211 Sez. A;**

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa per Opere di cantierizzazione superfici modeste (impalcature/ponteggi).

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.16 comma 6, è assentita con durata di 45 gg e precisamente dal **30/07/2023 al 12/09/2023;**

2.2 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia–Romagna **di € 147,44** di cui si dovrà accertare l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto;

3.2 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.3 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, è di **€ 250,00** il cui versamento dovrà essere verificato prima del rilascio del presente atto di concessione.

3.4 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

Prescrizioni particolari d'esercizio

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere

progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico di AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po; Si recepiscono nel presente disciplinare le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico che vengono allegati come atti endo-procedimentali al presente provvedimento.

4.2 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.3 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5

Obblighi e condizioni generali

5.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.2 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

5.3 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5.4 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.5 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.6 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

5.7 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

5.8 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.9 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.10 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi, nei casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020, comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.11 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.12 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

5.13 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6

Decadenza della Concessione

6.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, nonché per i casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020.

Firmato per accettazione il concessionario

(.....)

Spett. ARPAE – SAC di PARMA
Piazzale della Pace, 1 - 43121 Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Sig. Manara Massimo
c/o Ing. Giacomo Giambrone
giacomo.giambrone@ingpec.eu

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 20/2015 C/A - 213

Oggetto: **TORRENTE PARMA – L.R. 7/2004 - Area Demanio Idrico - Richiesta NULLA OSTA IDRAULICO - Pratica N. 24893/2023 Codice Procedimento PR23T0033 - Domanda di concessione occasionale di area demaniale per uso opere di cantierizzazione (installazione ponteggio), Torrente Parma fg. 30 fronte mapp. 211 Sez.A in Comune di Parma (PR) - Periodo occupazione 30/07/2023 - 12/09/2023.**

Richiedente: **MANARA MASSIMO - ING. GIACOMO GIAMBRONE**

VISTA l'istanza pervenuta da codesta Agenzia prot. n. 113926 in data 29/06/2023 (assunta con protocollo AIPO al n. 16664 in medesima data), con la quale si trasmetteva la richiesta per l'ottenimento di Concessione per occupazione occasionale di area demaniale, posta in corrispondenza del corso d'acqua Torrente Parma, e antistante al lotto individuato al NCEU nella Sezione A Foglio n. 30 mappale 211 in sinistra idraulica, per uso opere di cantierizzazione (installazione di ponteggio) al fine di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria al fabbricato posto nel comune di Parma, Via dei Farnese n. 9;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata all'istanza redatta dal tecnico incaricato, Ing. Giacomo Giambrone, dalla quale si evince che per effettuare l'intervento previsto risulta necessario installare un ponteggio, poggiante in alveo, per tutta la lunghezza della facciata prospiciente il torrente Parma, avente larghezza pari a mt 1,10, **dal giorno 30/07/2023 al 12/09/2023;**

PRESO ATTO che in data 31/05/2023 prot. n. 13676 era stato rilasciato dalla scrivente Agenzia parere di competenza in merito all'occupazione temporanea, mediante ponteggi, della stessa area in argomento e allo stesso richiedente e che pertanto trattasi di una proroga temporale, rimanendo inalterate le altre condizioni inerenti la richiesta;

CONSIDERATO che le aree interessate dall'evento risultano localizzate all'interno delle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B);

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "*Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica*";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (a dottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai soli fini idraulici**

all'occupazione temporanea dell'area demaniale posta in sinistra idraulica del Torrente Parma nel Comune di Parma, antistante al lotto individuato al NCEU nella Sezione A Foglio n. 30 mappale 211, per l'installazione di un ponteggio per tutta la lunghezza della facciata prospiciente il torrente Parma e avente larghezza pari a mt 1,10 al fine di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria al fabbricato posto nel comune di Parma - Via dei Farnese n. 9, il tutto come descritto nella documentazione tecnica allegata all'istanza, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, sotto l'osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. l'occupazione temporanea dell'area demaniale è accordata solo ed esclusivamente secondo quanto indicato negli elaborati planimetrici presentati che diventano parte integrante del presente Nulla Osta, anche se materialmente non allegati e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al richiedente;
4. il richiedente dovrà comunicare a questo Ufficio a mezzo pec, con congruo anticipo, le date di inizio e fine lavori, al fine di consentire al personale idraulico il controllo e la verifica delle lavorazioni eseguite, gli estremi della Ditta esecutrice dell'intervento ed i contatti di un referente tecnico, nonché qualsiasi variazione al cronoprogramma dei lavori;
5. **nel caso in cui, per l'installazione del ponteggio risulti necessario transitare in area demaniale (alveo) sarà necessario comunicare la targa dei mezzi utilizzati. Il transito è accordato solo ed esclusivamente a partire da via delle Fonderie fino al raggiungimento dell'area interessata. Qualora gli accessi e le rampe utilizzate nella viabilità di cantiere siano di proprietà e/o concesionate, è onere del richiedente prendere gli opportuni accordi per l'autorizzazione al transito e, se del caso, per richiedere temporaneamente la chiusura e/o divieto di transito del tratto interessato.**

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. Il richiedente si impegna a:
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l'esecuzione dei lavori, che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
 - **provvedere quotidianamente, al termine dell'attività lavorativa, all'immediata rimozione di strutture, materiali, eventuale cartellonistica e recinzioni che, benché con carattere temporaneo, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero costituire materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;**
 - provvedere a suo onere e carico alla pulizia dell'area interessata all'intervento ed all'immediato allontanamento dei materiali di risulta derivanti dall'intervento di manutenzione straordinaria con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua;
 - lasciare libera da qualsiasi ingombro la fascia di rispetto di metri 4,00 (quattro) dal ciglio della sponda (comma f dell'art. 96 del T.U. 523 del 25/07/1904);
 - non sostare/parcheggiare nella pista di transito, nè causare ostacolo alcuno al transito degli altri aventi diritto;
3. **è tassativamente vietato il prelievo e l'allontanamento di materiale inerte dall'alveo;**
4. per l'eventuale transito di mezzi utilizzati per l'installazione del ponteggio, si precisa che questi dovranno essere idonei e funzionali per gli scopi di cui alla richiesta; dovrà essere osservata la massima prudenza nella conduzione, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di imbibizione del terreno lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno al cotico erboso del corso d'acqua interessato, al fine di preservarne l'integrità e la funzionalità nonché salvaguardare la sicurezza del conducente;
5. **essendo l'intervento ubicato nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B), la durata di permanenza del ponteggio può coincidere esclusivamente con periodi non interessati da probabili eventi di piena e, nel caso specifico, dal 30 luglio 2023 al 12 settembre 2023;**
6. in caso di emissione di allerta meteo arancione o rossa sul torrente Parma è onere del richiedente:
 - **sospendere l'utilizzo del ponteggio;**
 - **allontanare l'eventuale materiale stoccato in alveo nell'ambito del cantiere;**
 - **rimuovere tutte le opere provvisorie che riducono la sezione di deflusso o provvedere al loro ancoraggio in modo tale che non costituiscano materiale flottante;**
7. considerato che l'area oggetto del presente atto ricade all'interno delle fasce esondabili del PAI (fascia A e B) che nel caso di specie coincidono, **il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di**

piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) al fine della verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'accesso nell'area oggetto della concessione, la cui responsabilità è in capo al richiedente; in caso di distruzione e/o danneggiamento di materiali, attrezzature, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;

- 8. le indicazioni di cui al punto precedente valgono anche in considerazione del transito delle piene artificiali che potrebbero generarsi per effetto delle operazioni di invaso e svaso operate sulle opere di laminazione presenti a monte dell'area oggetto della concessione, ossia dell'esistente cassa di espansione sul t. Parma e quella di prossima realizzazione sul t. Baganza;**
9. data la probabile contemporaneità del cantiere oggetto del presente atto con quello AIPO inerente le lavorazioni di sfalcio delle aree di competenza, è a carico del richiedente la valutazione dei rischi e delle possibili interferenze, con le misure preventive da adottare per la loro eliminazione o riduzione. Dovrà comunque essere preso contatto con questo Ufficio al fine del coordinamento delle lavorazioni;
10. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'autorizzazione dell'intervento in oggetto;
11. in caso di attivazione del Servizio di Piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
12. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
13. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del richiedente come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
14. in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08, il richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale;
15. il richiedente sarà ritenuto unico responsabile di ogni danno/lesione eventualmente arrecato o subito a causa di incidenti causati da impropria condotta di guida o per la mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate;
16. a lavori ultimati il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, alla rimozione del cantiere, al completo ripristino di eventuali danni eventualmente arrecati alle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta, ivi compresa la pista di transito eventualmente utilizzata dal mezzo di lavoro;
17. questo Ufficio si riserva altresì, la facoltà insindacabile, di revocare, in qualsiasi momento la presente autorizzazione, qualora venga riscontrato che i lavori non vengano eseguiti a regola d'arte, in quanto si configurano come specifici lavori di manutenzione di opere idrauliche di 2ª Categoria ai sensi del T.U. n.

523/1904;

18. la documentazione amministrativa relativa all'autorizzazione dovrà essere esibita dal richiedente o dal personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRIGENTE

Ing. Gianluca Zanichelli

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.